

**LA CODIFICAZIONE NELL'ITALIA  
POSTUNITARIA 1865-2015**  
(Camerino, 29 ottobre 2015)

Un 'workshop', tenutosi nella mattinata del 29 ottobre 2015 presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, ha affrontato questioni di diritto civile, romano, processuale, amministrativo, penale, per lo piú in chiave diacronica e di comparazione giuridica, che prendessero spunto dal Codice civile del 1865, nonché connessi momenti dell'esperienza giuridica nell'arco della storia contemporanea.

Ha aperto i lavori il direttore della Scuola stessa, Antonio Flamini (ordinario di Diritto privato, Università di Camerino), sul tema *Dei delitti e dei quasi-delitti*. Ha trattato rapidamente del delitto e del quasi-delitto quali elementi genetici caratterizzanti la responsabilità derivante da fatto illecito, che, come fonte delle obbligazioni, viene strutturalmente riformato nel passaggio dal cod. civ. it. del 1865 a quello del 1942. L'odierno art. 1173 non prevede piú i quasi-delitti, al pari dei quasi-contratti, repute figure, in sostanza residuali, ma soprattutto «prive di un contenuto determinato» (secondo la rel. al Re del guardasigilli Grandi, n. 556), a differenza dell'art 1097 del codice precedente che ancora le menzionava. La nuova nor-

mativa sulla responsabilità civile, delineata negli artt. 2043 ss., abbandona, dunque, la terminologia stessa di quasi-delitto, giunta nella codificazione francese attraverso Domat e Pothier in quanto scaturita dalle attestazioni nella compilazione giustiniana, che – com'è risaputo dai romanisti – contiene i riferimenti alle *obligationes quasi ex delicto* (rubr. di Inst. 4.5) o *ex maleficio* (Gai 3 *aur.* D. 44.7.5.4-6).

Di seguito, Carlotta Latini (associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Camerino), nella sua relazione intitolata *Dei progressi del diritto civile in Italia. Una causa celebre sui versi di Giovanni Pascoli e la nascita del diritto d'autore* ha iniziato con l'ovvia considerazione che l'unificazione legislativa nazionale italiana, espressa dal codice civile del 1865, non sia stata ispirata ai soli precedenti tratti dal *Code civil*, ma pure dal codice albertino del 1837, nonché dall'osservazione che un fattore determinante di essa vada ravvisato nel ricorso allo strumento normativo della legislazione speciale. Il tema preso in esame per dimostrare tali punti di partenza è il diritto d'autore. Configurato nell'art. 437 del cod. civ. del 1865, in linea con il precedente albertino, come '*ius connaturatum*' di natura dominicale, in quanto diretto a proteggere la proprietà intellettuale, ha la sua *ratio* nel valore dell'originalità e della creatività delle opere. Al contempo, i prodotti dell'ingegno viene previsto che siano tutelati da leggi speciali, rapidamente

difatti emanate: nel giugno 1865, la legge 2337 ed il regolamento per l'esecuzione, vale a dire la legge 2338 (modifiche si susseguiranno, poi, sino al Testo unico in materia varato nel 1882). Emerge dalla legislazione speciale stessa anche la fattispecie del delitto di contraffazione di opere letterarie, punito specificamente dal codice penale Zanardelli del 1889 agli artt. 296-297. Tematiche queste che s'intrecciano peraltro con i problemi legati al furto di idee, ma in particolare al diritto all'onore ed alla reputazione (a differenza della libertà di stampa invece, non in precedenza riconosciuti dallo Statuto albertino). La Latini, infine, ha ripercorso le vicende emblematicamente altalenanti dell'azione in memoria di Giovanni Pascoli, promossa dalla sorella, Maria Pascoli, difesa da Giacomo Venezian nel ruolo di avvocato, avverso una nota diffamatoria scritta da Luigi Morandi, autore di un'antologia (*Lectures educative facili e piacevoli proposte alle scuole*, Città di Castello, 1912), che Pascoli avrebbe, secondo il Morandi, ricopiato in un'antologia intitolata *Fior da Fiore*.

Quindi, Rocco Favale (ordinario di Diritto privato comparato, Università di Camerino), a proposito de *Le forme negoziali nella codificazione civile post-unitaria* ha innanzitutto intrapreso una mappatura delle forme negoziali dal codice civile del 1865, in cui predominava il principio di libertà di forme, salvo alcune eccezioni. Un approfondimento ha rivolto, in tema di grado di resistenza delle forme

negoziali, alla disciplina – sul solco non identico tracciato dal regime nel codice albertino – dell'art. 1314 del cod. civ. unitario (precedente codicistico dell'art 1350 attualmente vigente) sull'essenzialità della forma per gli atti di trasferimento immobiliare. Venne, infatti, concettualizzato il difetto di forma, quale condizione legale d'efficacia dell'atto, in base al principio compreso nell'art. 1125, cod. civ. del 1865, che prevedeva in via generale il consenso traslativo «legittimamente manifestato». Vi fu, quindi, l'avvento della dottrina formalistica ed un riordino piú rigido nel senso della forma dell'atto come elemento essenziale all'interno del 'sistema' delle forme negoziali. Cenni vengono a questo proposito dedicati, sul piano delle origini storiche, alla dominante oralità arcaica nel diritto romano, nel quale è tardo l'affermarsi del documento scritto per i negozi giuridici (viene richiamato a tal punto Imp. Iustinianus A. Menae pp. C. 4.21.17 [a. 528] per la funzione della *scriptura* nell'ambito del formalismo convenzionale giustiniano). Il silenzio del cod. civ. del 1865 sulle forme convenzionali indusse comunque la giurisprudenza a racchiudere in confini accettabili, sul fondamento principalmente della buona fede, regole di incondizionata osservanza delle forme, rese 'necessarie' per volontà delle parti. Le osservazioni conclusive sono state incentrate sul modello in vigore, a norma dell'art 1352 cod. civ. vigente, e la rinascita del formalismo a fonte legale. In materia di forme convenzionali, per l'esattezza, l'art.

1352, cod. civ. in vigore («Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo») sarebbe conforme alla soluzione del diritto romano, nel senso dell'accordo, nel dubbio, come diretto a scopo costitutivo, secondo quanto affermato esplicitamente dalla rel. al Re del guardasigilli Grandi, n. 617. Ora, in via generale, la dottrina nettamente prevalente è per l'opinione della forma convenuta come manifestazione dell'autonomia dei soggetti. Interventi comunitari, infine, in anni recenti sembrano spingere verso una sorta di 'neoformalismo' negoziale con finalità diversificate. Favale ha ben concluso, infine, che la tutela realmente efficace della posizione giuridica del soggetto, però, deve avvolgere il contenuto, non la mera forma contrattuale.

Per quanto concerne la relazione di Lucia Ruggeri (ordinario di Diritto privato, Università di Camerino), su *L'irrevocabilità della transazione*, va detto che s'è incentrata sul regime normativo, tra codice del 1865 e ordinamento attuale, dell'irrevocabilità della transazione (dalle notorie radici romane, in Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Caecilio C. 2.4.16 [a. 293]: *Causas vel lites transactionibus legitimis finitas imperiales resuscitari non oportet*), nonché sui corollari espliciti del divieto di impugnazione, oltre che per errore di diritto, per lesione; e su quello implicito, inve-

ce, della cosiddetta *exceptio litis per transactionem finitae* (nella giurisprudenza di merito significativamente assimilata talvolta per la *ratio* analoga alla *exceptio rei iudicatae*). L'irrevocabilità sarebbe il principio fondante la disciplina vigente in materia della transazione stessa, data la sua finalità di evitare ripensamenti che possano ricondurre la parti alla conflittualità e, quale eco della dottrina di Domat recepita in terra italiana sin dal codice albertino nel 1837 ancor prima che nel cod. civ. del 1865 (all'art. 1772, I comma), le sue sembianze appaiono quasi da 'Giano bifronte': sul piano tipologico è un contratto, ma la sua efficacia è da sentenza giudiziale irrevocabile. Ma una diversa rilettura ermeneutica, conforme alla sussidiarietà costituzionale, infine, assegnerebbe anche oggi alle transazioni il carattere dell'irrevocabilità, in attuazione del principio di pacificazione sociale nei rapporti interindividuali, pur in assenza di un enunciato espresso nel capo XXV (artt. 1965-1976) del cod. civ. it.

Dal canto suo, Luca Petrelli (associato di Diritto agrario, Università di Camerino), nella relazione dal titolo *L'agricoltura quale attività diretta o indiretta del diritto di proprietà o di altri diritti reali nel codice civile del 1865*, in primo luogo, ha posto in rilievo che ai tempi dell'Unità d'Italia risale la questione detta dell'«eccezionalismo agricolo», nel senso diretto ad indicare sul piano giuridico la specialità della regolamentazione dell'agricoltura, ed ha ricordato

che quest'ultima attività sul versante economico, secondo la dottrina settecentesca dei 'fisiocratici', fosse l'unico mezzo di produzione della vera ricchezza nazionale. Ma l'agricoltura stessa venne ricompresa nel diritto civile, durante il periodo di vigenza del solo codice civile italiano del 1865, in sostanza per la tutela degli interessi individuali della borghesia terriera, nonché vista come normale e diretta modalità di uso e godimento del bene produttivo terra (intesa allora, con un'inaspettata definizione tratta del latino giuridico, «*res naturaliter frugifera*»). Nel codice di commercio it. del 1882 s'assiste, poi, ad un'esclusione degli atti concernenti l'agricoltura dagli atti di commercio. Intanto, si sta trasformando il modo di produzione preponderante in Italia, a favore del modello industriale. In concomitanze emerge, dunque, il problema anche sociale, che si protrae irrisolto fino alla codificazione del '42, della collocazione dell'agricoltura in un 'sistema' connotato dalla duplicità dei codici di diritto privato. Dalla fine degli anni '20, inoltre, si sviluppa un dibattito dottrinario intorno al diritto agrario come disciplina universitaria e scientifica del tutto autonoma, che vide schierarsi peraltro per un'opinione negativa, fra gli altri, i romanisti Vittorio Scialoja, Biagio Brugi ed Emilio Betti, che erano impegnati pure in tale materia. Soltanto con il codice del '42 s'afferma quindi la concezione giuridica, con un netto profilo di specialità e rotante attorno all'idea del ciclo biologico, dell'azienda

agricola e dell'impresa agricola. S'ispirerà, infine, a principi generali comuni l'attuale normativa in materia, in ampia parte proveniente dall'Unione europea.

Poi, Felice Mercogliano (associato di Fondamenti del diritto europeo e Storia del diritto romano, Università di Camerino), circa *Il criterio della 'diligentia quam in suis' nei codici moderni* ha premesso alcune brevi considerazioni su diligenza e 'dintorni' di derivazione romanistica, prima di prendere in esame gli articoli nel codice civile unitario del 1865 in tema di diligenza del depositario (artt. 1843 e 1844, quasi traduzioni degli artt. 1927 e 1928 del *Code civil*), per effettuare una comparazione con l'art. 1768 del codice attualmente in vigore, soppressivo del criterio della *diligentia quam in suis*, a seguito di una polemica dottrinarica che ne aveva parzialmente travisato la *ratio*. Viene ricordata un'opinione significativa in materia pubblicata da Francesco De Martino, all'indomani dell'entrata in vigore del codice del '42, ora riedita, e richiamato il noto testo base di Cels. 11 *dig.* D. 16.3.32. In quest'ultimo brano resta l'archetipo concettuale per le proposte interpretative sul punto della custodia a titolo gratuito, in riferimento al problema del non abbassare il livello di cura quando le cose tenute in deposito non siano proprie, se si vuole salvare la buona fede e non ricadere in un comportamento fraudolento (in fondo, volutamente ed è per ciò che sin dai glos-



satori e ancora nella romanistica contemporanea sono state avanzate configurazioni in tal caso di dolo: presunto, relativo etc., laddove si tratta tecnicamente davvero di una «*culpa latior*»). Infine, si è accennato all'uso più ampio che del criterio ha fatto il BGB.

Dunque, Serafina Larocca (ricercatore di Diritto privato, Università di Camerino), concentrandosi su *L'azione surrogatoria*, s'è spinta in una disamina particolarmente dettagliata ed ha affrontato diversi interessanti punti, in estrema sintesi riassumibili come segue. Le origini dell'azione surrogatoria risalirebbero all'assimilazione di contenuti tra i poteri di revoca ed i rimedi giudiziali contro i terzi nel caso di inerzia fraudolenta da parte del debitore, al fine comune di tutela delle ragioni dei creditori, e – secondo la dottrina facente capo ad E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, III/2, Milano, 1955 – andrebbero ravvisate nell'istituto del *pignus in causa iudicati captum*, che a partire dal II sec. d.C. consentì il pignoramento per l'esecuzione della sentenza. In seguito, dal diritto francese sarebbe passato a quello italiano il principio che, in virtù di una clausola di «guarantigia», al creditore spettasse un'ipoteca generale sui beni del debitore per procedere poi alla surroga senza autorizzazioni giudiziali. Così sarebbe scaturito l'odierno art. 2900 cod. civ. it. del 1942, aggiungendo il requisito della patrimonialità rispetto all'art. 1234 del cod. civ. it. del 1865, a sua volta

modellato sull'art. 1166 del cod. civ. franc. del 1804, teso a configurare l'azione surrogatoria come mezzo di conservazione a beneficio del creditore della garanzia patrimoniale, affianco agli istituti (maggiormente utilizzati in realtà nei confronti dei debitori) dell'azione revocatoria e del sequestro conservativo, configurabili però quali espressioni di «potere surrogatorio», più che equiparabili all'«azione surrogatoria», considerata la commistione di interessi fra il debitore e il creditore, il quale infatti esercita anche diritti e non solo azioni del primo, conclude Larocca.

A sua volta, Giovanni Varanese (associato di Diritto privato comparato, Università del Molise), ha tenuto una relazione dal titolo *La recezione del modello della presupposizione* ed ha preso le mosse dalla monografia nota di B. WINDSCHEID, *Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung*, Düsseldorf, 1850, per verificare, tramite l'esame anche di istituti non codificati, gli effetti ottenuti da innovazioni dottrinali nell'evoluzione del diritto civile in Germania ed in Italia. In realtà, fu per le critiche di parte consistente della pandettistica stessa, nonché di Otto Lenel, che scaturì la mancata recezione della presupposizione nel BGB. Quest'ultimo, più in generale, non recepì nel complesso coerentemente la teoria del ruolo centrale della volontà, propugnata da Windscheid stesso (dimessosi dopo il Primo progetto), per accogliere quella contrapposta della dichiarazione

nel negozio giuridico, allo scopo di preservare soprattutto la sicurezza degli affari. Un vuoto comunque v'era in materia, considerato pure l'abbandono della medievale clausola *rebus sic stantibus*. Venne però presentato allora, come modello alternativo, il fondamento negoziale («Geschäftsgrundlage», secondo la teorizzazione di P. OERTMANN, *Die Geschäftsgrundlage. Ein neuer Rechtsbegriff*, Leipzig-Erlangen, 1921). Infine, in Germania la 'scoperta giuridica' di Windscheid è stata accolta nel § 313 del BGB, in conseguenza della riforma modernizzatrice del diritto delle obbligazioni nel 2001. Nella giurisprudenza italiana è stata pur attribuita alla presupposizione una certa validità concettuale (la pionieristica diffusione si deve alle *Note* di Fadda e Bensa alle Pandette), condizionante la volontà negoziale, nel caso di un intento primario giuridicamente rilevante, specie in ordine ai negozi *mortis causa*, mentre più complessa resterà sempre l'applicazione per gli atti *inter vivos* data la persistente posizione minoritaria della cosiddetta concezione soggettivistica.

Sul versante processualcivilistico, Maria Pia Gasperini (associato di Diritto processuale civile, Università di Camerino), in tema di *Processo e strumenti di giustizia alternativa nel codice di procedura civile del 1865*, ha premesso alcune considerazioni generali circa i diversi modelli preunitari e sull'elaborazione del codice di rito del 1865, fin troppo rapida rispetto al più ponderato corrispondente di

diritto civile sostanziale. La paternità andrebbe ascritta direttamente al guardasigilli di scuola napoletana, Giuseppe Pisanelli, ispirato dal precedente sardo, nonché dall'archetipo francese, ma con qualche innesto specialmente tratto dal codice del 1819 del Regno delle due Sicilie, qual è appunto il caso della figura del conciliatore. Insomma, sarebbe andata in onda, per così dire, una sorta di mascherata «piemontesizzazione» (espressione di Taruffo) del codice di rito civile, ispirato in linea di massima alla tipica ideologia liberale del processo di cognizione come processo nella disponibilità delle parti. Avvenne, però, in maniera imprevista, che il procedimento formale, al quale era stata impressa tale impronta «liberale», fosse soppiantato da un uso massiccio del procedimento invece sommario, preferito per la sua efficacia in concreto dai magistrati e dagli avvocati stessi (finendo per costituire quest'ultimo il vero modello per la futura codificazione del 1940). Più in particolare, risultò comunque originale la collocazione topografica della disciplina in ordine agli strumenti alternativi (conciliazione ed arbitrato) nel titolo preliminare del codice del 1865, secondo una logica declinazione dell'ideologia liberale, connotata dall'autonomia piena delle parti processuali ed alla gradualità dell'intervento statale.

Nella sua relazione amministrativistica Fabrizio Lorenzotti (associato di Diritto amministrativo,

Università di Camerino), parlano de *L'indennità di espropriazione: il ritorno alla legge del 1865*, ha preso come punto di partenza, naturalmente, la legge del 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità, nel quadro complessivo – imponente ed altamente apprezzabile – delle leggi sull'unificazione amministrativa (n. 2248) e legislativa (n. 2215). In base ad essa, l'indennità di espropriazione, che riveste un ruolo centrale nella struttura della legge stessa, deve corrispondere al valore di mercato del bene espropriato (così s'esprime precisamente l'art. 39: «il giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita»), in attuazione del principio della «giusta indennità» stabilita dallo Statuto albertino. Sorse però allora un delicatissimo problema giuridico-economico e, a partire dal 1885 con la legge per il risanamento di Napoli, vi sarà l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi contenenti criteri diversi per la determinazione secondo valori inferiori a quelli di mercato. Ma v'è stata inaspettatamente una prima ripresa di operatività della legge suddetta del 1865, nel caso di aree con destinazione edificatoria, di seguito a due sentenze della Corte costituzionale del 1980 (n. 5) e 1983 (n. 223). Secondo l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, invece, come risultato di complessi calcoli, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili corrispondeva a circa il 30% del valore venale. La giurisprudenza costituzionale, intanto, si attestava in sostanza sui capisaldi interpretativi, da un lato, della

non subordinazione del pubblico interesse agli interessi privati e, dall'altro, del non integrale risarcimento, ma di un indennizzo pur sempre non solo simbolico. Finché si pronuncia in materia la Corte europea dei diritti dell'uomo (nel 2004-2006), affermando il principio fondamentale del «giusto equilibrio». La Corte costituzionale di conseguenza rivede la sua costante giurisprudenza e, con la sentenza n. 348 del 2007, sancisce che il sacrificio legittimo imposto per pubblica utilità non può, tuttavia, in buona sostanza vanificare l'oggetto del diritto di proprietà. Si giunge così agli attuali criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, corrispondente nuovamente al valore di mercato, salvo che per interventi di riforme economiche e sociali che la riducono del 25%.

Ancora sul piano dell'esperienza giuridica amministrativa, Sara Spuntarelli (associato di Giustizia amministrativa, Università di Camerino), a sua volta su *I limiti esterni della giurisdizione civile nei confronti dell'amministrazione nell'interpretazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248, All. E)*, ha illustrato in dettaglio le vicende della soppressione, tramite la ben nota legge abolitiva, del contenzioso amministrativo, e della conseguente devoluzione delle controversie inerenti la pubblica amministrazione al giudice ordinario, in linea con gli appena affermatosi principi del costituzionalismo liberale. Così si sarebbe

realizzata l'unità della giurisdizione, a discapito della specialità dell'attività amministrativa. In concreto, la separazione tra giurisdizione (a tutela dei diritti soggettivi) e l'amministrazione (concernente interessi legittimi), secondo il criterio espresso dalla legge del 1865, costituì un punto d'equilibrio fra autonomia decisionale della pubblica amministrazione e libertà del cittadino. Di seguito, ha trattato di questioni interpretative: da un lato, l'interpretazione dell'art. 2 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, con particolare riferimento alla forza normativa della giurisprudenza sui conflitti di attribuzione, nonché alle ragioni della specialità nella formazione del 'sistema' di giustizia amministrativa; dall'altro, l'interpretazione dei motivi fondanti la giurisdizione oggi e la forza normativa dell'interpretazione stessa ad opera delle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Ha volto lo sguardo ai codici in materia di diritto processuale penale Maria Lucia Di Bitonto (associato di Procedura penale, Università di Camerino), con la relazione *Il codice di procedura penale del 1865: il modello e le ideologie*. L'intento subito dichiarato è stato quello di 'sfatare' l'ingiustamente accentuato pregiudizio negativo che sembra segnare il codice di procedura penale del 1865, che invece presenta ancor oggi non solo ombre, ma anche diverse luci. Ne ha passato quindi in rassegna qualche aspetto più significativo, nella corni-

ce storica del panorama processualpenalistico europeo di circa metà Ottocento, contraddistinto dagli svolgimenti dell'illuminismo e degli sconvolgimenti rivoluzionari. Sviluppi in tal senso furono emblematicamente l'affermazione pure per la giustizia penale dei principi di libertà ed eguaglianza e del sistema accusatorio, di contro ai precedenti odiosi metodi inquisitori dell'antico regime. Ma, in realtà, pare sia stato il *Code d'instruction criminelle* del 1808 ad influenzare profondamente i successivi codici continentali in Europa e ad imprimere ad essi il decisivo assetto procedurale cosiddetto misto. La Di Bitonto si è soffermata, infine, sul ruolo del giudice e la sua funzione nel processo penale secondo il cod. proc. pen. unitario, nonché sulla disciplina della deposizione e delle libertà personali e, in particolare, della valutazione delle prove.

Infine, Ugo Pioletti (ricercatore di Diritto penale, Università di Camerino) circa *La dimensione penalistica dello 'ius mercatorum'*, si è schierato subito avverso l'uso nella scienza giuridica moderna del «nuovo» diritto penale dell'economia, erroneo a suo avviso sul piano metodologico, in quanto risulterebbe privo di una specifica caratterizzazione autonoma e al di fuori di un vero contesto storico. Nella storia, in realtà, la genesi del diritto 'commerciale', quale *ius mercatorum* derivante dall'importanza crescente che assume nella società moderna l'istituzione 'impresa', sarebbe stata



coniugata sin dall'inizio dalla nascita anche di un diritto 'penale commerciale'. Le clausole generali del diritto commerciale, quindi, necessitano delle sanzioni, che si troverebbero *aliunde* nell'ordinamento giuridico complessivo. Il diritto civile in ciò, invece, si rivelerebbe in uno stato di autosufficienza, sia per norme regolatrici specifiche che per sanzioni prettamente civilistiche. Il caso della bancarotta, in particolare, sarebbe l'esempio eclatante della presenza 'penalistica' nel diritto commerciale dai due versanti, sia penale che civile. In un davvero nuovo diritto penale d'impresa, infine, Pioletti ha auspicato l'introduzione anche in Italia delle fattispecie d'infedeltà patrimoniale, già sperimentate proficuamente in Germania nei casi di bancarotta.

Fin qui le relazioni, le quali verranno a breve pubblicate on line in un *Quaderno* speciale di Atti degli *Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino*. Interventi, inoltre, sono stati tenuti da Andrea Barengi (ordinario di Diritto civile, Università del Molise) sulla responsabilità contrattuale; Fabio Maria Grifantini (associato di Procedura penale, Università di Camerino) in tema di persona offesa dal reato; Francesco Casale (ricercatore di Diritto commerciale, Università del Molise), intorno ai tipi societari.

Ha chiuso con sintetiche osservazioni finali il presidente della seduta, Paolo Grossi, data l'imprevista assenza di Pietro Rescigno.

Nel complesso, il recente «laboratorio» camerte d'ottobre ha cercato di risvegliare un po' in tutti i partecipanti il senso della storia e della multidisciplinarietà in ambito giuridico, che in un ateneo piccolo assume il valore di opportunità favorevole e non di una sorta di tradimento sul piano scientifico ed accademico. Ma esso soprattutto ha spinto a rivalutare storia e comparazione come momenti ineliminabili, nonché, oltre i propri 'confini' settoriali, apprezzabili in qualsiasi trama di una seria ricerca giuridica. Peraltro, per ogni dove nelle relazioni in misura ben significativa vi sono stati riferimenti importanti a fonti romane, proposte interpretative della storiografia romanistica ed anche citazioni tratte dal latino giuridico. L'utilità di una tale impostazione pluridisciplinare storico-giuridica, insomma, resiste ancora allo schiacciamento sul mero dato, per così dire, 'attualmente locale', di moda altrove, ma che avanza anche molto pericolosamente verso i giuristi.

FELICE MERCOGLIANO

Professore associato di Storia del diritto romano e di  
Fondamenti del diritto europeo

Università di Camerino

E-mail: felice.mercogliano@unicam.it